

Associazione “ PAIDOS “

Statuto

Art.1-Denominazione e sede

E' costituita ai sensi dell'artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione culturale denominata “ Paidos”, con sede in Catania Viale Africa 14. Il Consiglio Direttivo può cambiare la sede con votazione a maggioranza in qualsiasi momento.

Art. 2 - Finalità

L'associazione ha i seguenti scopi:

- a) – promuovere attività a carattere culturale sulle problematiche del bambino nonché l'aggiornamento dei medici specialisti in pediatria e affini o che svolgono la loro attività professionale nel campo delle malattie del bambino;
- b) – promuovere e favorire convegni e giornate di studio che abbiano come argomento principale problematiche del bambino;
- c) – organizzare corsi di formazione ed aggiornamenti per operatori sanitari e parasanitari che svolgono la loro attività professionale nei confronti del bambino;
- d) – istituire programmi di ricerca in campo clinico e farmacologico volti alla migliore conoscenza della patologia e terapia pediatrica;
- e) – istituire borse di studio per giovani che operano nel campo della pediatria, finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca in favore del bambino;
- f) – divulgare a mezzo stampa, in proprio o in conto terzi, l'attività dell'associazione e quanto prodotto dal lavoro dei soci; la pubblicazione di articoli di contenuto scientifico è allargata ai soci ed ai non soci;

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può collaborare con associazioni, fondazioni, istituti pubblici e privati, amministrazioni pubbliche, enti assistenziali laici o religiosi, nazionali o internazionali,

Essa manterrà comunque la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 3 _ Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari
- b) soci sostenitori

SOCI FONDATORI

I soci fondatori sono coloro che davanti al Notaio hanno depresso la propria firma ratificando la nascita dell'associazione. Essi stabiliscono inizialmente la quota sociale per l'anno sociale in corso.

SOCI ORDINARI

I soci ordinari sono individuati in coloro i quali, in ambito sanitario, operano in uno qualsiasi dei settori riguardanti le problematiche del bambino. Essi versano una quota annua associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

SOCI ONORARI

I soci onorari sono coloro che si sono distinti per la loro personalità, per il loro impegno sociale e culturale e per aver svolto attività in favore del bambino. I soci onorari possono partecipare alle riunioni assembleari e sono esenti dal versamento delle quote associative.

I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su indicazione dei soci fondatori e ordinari, o del Consiglio Direttivo stesso.

SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori sono coloro che, conoscendo le finalità e le caratteristiche dell'Associazione, si impegnano a contribuire finanziariamente al suo sviluppo.

Art. 5 – Ammissione dei Soci Ordinari

I nuovi soci per essere ammessi a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale si riserva di esaminarla e di accettarla entro 30 giorni. E' previsto il tacito assenso. Qualora la domanda di ammissione fosse respinta il Consiglio Direttivo deve darne la motivazione.

L'ammissione del socio decorre con il pagamento della quota associativa.

I nuovi soci, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, si impegnano ad osservare tutto quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso esercitato dallo stesso o per mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione o automaticamente se non è in regola col pagamento della quota annuale.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. al Presidente almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale ed in ogni caso ha il dovere di mantenere gli impegni dei deliberati assembleari.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere le pubblicazioni edite dall'associazione
3. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
4. ogni socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) – l'Assemblea dei soci
- b) – il Presidente
- c) - il Consiglio Direttivo
- d) – Il Collegio dei Proviviri

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con lo statuto sociale, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione
- b. la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Proviviri
- c. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea è convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente con lettera al domicilio dichiarato dal socio e/o con affissione nella sede dell'Associazione, e/o con pubblicazione sul giornale dell'Associazione e/o a mezzo posta elettronica, e si riunisce nella sede indicata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di deliberare sul rendiconto finanziario, in particolare approvare il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo, di deliberare su tutti i programmi iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, come pure su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore né dipendente dell'associazione, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Il Segretario provvede a redigere i verbali di assemblea.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei soci ordinari ed è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti .

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri (Consiglieri) e dal Presidente eletti dall'assemblea dei soci regolarmente iscritti, in regola con le quote dall'anno solare precedente all'elezione ed aventi diritto al voto e dal Past President (per un anno a partire dalla data di scadenza del proprio mandato). Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Per la prima volta la determinazione dei membri e delle cariche vengono effettuate nell'atto costitutivo, tra i soci fondatori.

La presentazione delle candidature per la carica di Presidente e di Consigliere, devono pervenire al Presidente in carica almeno 15 giorni dalla data prevista delle elezioni con comunicazione scritta o con posta elettronica. I candidati alla carica di Presidente devono essere stati regolarmente iscritti per almeno 6 (sei) anni consecutivi antecedenti le elezioni; per i Consiglieri ne occorrono almeno 4 (quattro).

I membri del Consiglio Direttivo, una volta eletti, provvedono alla nomina delle cariche che sono le seguenti: Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Esso è delegato a stare in giudizio e rappresentare l'Associazione con facoltà di assumere impegni anche nei confronti dei terzi, ha il compito della gestione ordinaria dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci, indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche elettive prima della scadenza del relativo mandato, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente può delegare alcune funzioni al Vice Presidente e ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente assume la funzione di Vicario e può rappresentare l'associazione in assenza del Presidente, ha la delega ad occuparsi dei problemi inerenti gli scopi statutari.

Il Segretario collabora con il Presidente, redige i verbali assembleari e del Consiglio Direttivo e si occupa della organizzazione pratica dell'Associazione. In mancanza del segretario, ne fa le veci il Tesoriere ed in seconda istanza il Vice Presidente.

Il Tesoriere ha l'obbligo della gestione contabile dell'associazione, e di redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere le iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria e dà attuazione ai deliberati dell'Assemblea; in particolare il Consiglio Direttivo:

- a) – fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità e ne controlla l'esecuzione;
- b) – decide sugli interventi patrimoniali;
- c) – stabilisce l'importo delle quote annuali di associazione
- d) – redige i progetti di bilancio, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare in assemblea;
- e) – stabilisce eventuali quote straordinarie e ne fissa l'importo;
- f) – nomina un Revisore dei Conti, tra i revisori contabili, per la tenuta dei libri contabili
- g) – stabilisce la sede legale dell'Associazione
- h) – nomina i Soci Onorari
- i) – nomina i componenti dei comitati di redazione, i Responsabili o i Direttori delle attività editoriali e del sito web

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nessuna carica del Consiglio Direttivo è retribuita. E' ammesso in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 10 - Collegio dei Proviviri

Il collegio dei proviviri è composto da tre membri effettivi e dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere rieletti. Il collegio dei Proviviri è competente a risolvere qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.

Art. 11 - Entrate dell'Associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) – contributi dei soci e dei privati;
- b) – contributi provenienti da organismi a carattere istituzionale, sia pubblici che privati;
- c) – donazioni e lasciti testamentari;
- d) – contributi da parte di enti pubblici e privati, versati per l'attuazione degli scopi dell'associazione;
- e) – contributi per la divulgazione scientifica a mezzo stampa o a mezzo web ; contributi per la organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale; contributi anche di carattere pubblicitario;
- f) – ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Fanno parte del patrimonio eventuali beni mobili ed immobili acquistati con le entrate su delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea dei soci per perseguire gli scopi dell'Associazione.

Art. 12 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci il conto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 13 – Revisione dello statuto e Scioglimento

Per la revisione o la modifica del presente statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 14 – Editoria e Sito Web

Tutte le iniziative editoriali della società sono istituite dal Consiglio Direttivo che nomina i Direttori o i Responsabili ed i componenti dei comitati di redazione con votazione a maggioranza semplice.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.